



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

ART.1 (Ambito di applicazione e finalità)

Il presente regolamento reca disposizioni per l'adeguamento dell'organizzazione dell'A.C. Venezia ai principi dell'art.4 e del Titolo II, Capo II, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art.27 del citato decreto.

ART.2 (Centro di responsabilità)

Il Direttore, ai sensi dell'art.14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

A tale fine, con proprio provvedimento, il Direttore può individuare, nell'ambito della dotazione organica, le unità organizzative dell'A.C. Venezia, alle quali può essere attribuita la gestione delle risorse umane e/o strumentali in relazione a specifici settori di attività.

Lo stesso Direttore adotta le misure necessarie per l'attuazione del sistema di contabilità economica per centri di costo, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 1997, n°279, ed in coerenza con i principi di controllo gestionale cui l'A.C. Venezia si conforma.

ART.3 (Attribuzioni degli Organi)

Gli Organi dell'A.C. Venezia sono titolari delle funzioni di indirizzo amministrativo e controllo sulla gestione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di organizzazione dell'A.C.I.

Ad essi spettano, in particolare:

- le funzioni loro attribuite dello Statuto dell'ACI;
- l'approvazione dei piani e programmi di attività dell'A.C., annuali o pluriennali, con individuazione degli obiettivi, priorità ed indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché individuazione ed assegnazione al Direttore delle risorse umane e materiali e, attraverso il bilancio, delle risorse economico – finanziarie da destinare alle diverse finalità.

Sono tra l'altro riservate agli Organi dell'A.C. Venezia, secondo le rispettive attribuzioni, le determinazioni in materia di:

- dotazione organica dell'Ente;
- reclutamento del personale e relativi bandi di concorso;

- accordi e convenzioni di interesse generale riguardanti l'A.C. Venezia che comportino piani di finanziamento non previsti nel bilancio preventivo;
- adesione ad Istituzioni, Organismi ed Enti e nomine e designazioni di rappresentanti dell'A.C. Venezia e relative quote di associazione;
- rilascio di fidejussioni, ipoteche e di altre garanzie comunque denominate;
- partecipazioni finanziarie dell'A.C. Venezia;
- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- destinazione ed erogazione di contributi per attività sportiva, su proposta del Direttore;
- contenzioso giudiziale ed extra giudiziale riguardante l'Ente, nelle materie riservate agli Organi stessi.

ART.4 (Funzioni del Direttore)

Il Direttore dell'A.C. Venezia esercita i compiti ed i poteri previsti dalla legge, dal contratto di categoria, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'ACI. In particolare:

- a) assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa nonché la puntuale attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi dell'A.C. Venezia, secondo quanto previsto dall'art.14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
- b) adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'Ente e predispone il budget di gestione sulla base del bilancio di previsione approvato;
- c) sottopone al Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre di ogni anno, le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività dell'A.C. Venezia e le relative previsioni di entrata e di spesa, ai fini della predisposizione del piano generale delle attività dell'A.C. Venezia e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- d) rilascia autorizzazioni e adotta atti e provvedimenti, inclusi quelli di esecuzione delle determinazioni degli Organi; adotta altresì ogni atto relativo alla gestione delle risorse umane e strumentali, con facoltà di delega nei confronti dei preposti alle unità organizzative;
- e) adotta ogni altro atto relativo alla gestione delle risorse economico-finanziarie ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; provvede alla sottoscrizione degli atti di accertamento delle entrate, di impegno e di liquidazione delle spese;
- f) assume provvedimenti di variazione al budget di gestione che non comportino variazioni al bilancio di previsione e adotta i provvedimenti per l'utilizzo del fondo di riserva;
- g) definisce gli obiettivi che i preposti alle unità organizzative devono perseguire ed assegna ad essi le relative risorse umane e strumentali;
- h) formula al Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, in relazione all'andamento delle attività e dei programmi o a fronte di nuovi progetti definiti dagli Organi, proposte di variazione al bilancio di previsione;
- i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- j) all'inizio di ogni anno presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sullo stato di avanzamento dei progetti ad esso assegnati;
- k) cura gli adempimenti previsti dall'art.11 del Regolamento Interno della Federazione e dall'art.17, comma 2, del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, al fine di consentire la verifica in ordine alla coerenza dei piani di attività dell'Ente rispetto agli indirizzi strategici della federazione medesima;
- l) monitora, avvalendosi anche della struttura di supporto o dei soggetti deputati al controllo di gestione, l'andamento della gestione dell'Ente; a tal fine richiede

chiarimenti, formula osservazioni, fornisce indicazioni e direttive e adotta eventuali provvedimenti di differimento delle spese, non obbligatorie o differibili, previste dal budget di gestione;

- m) promuove e resiste alle liti, è titolare della correlata rappresentanza processuale dell'Ente ed ha il potere di conciliare e transigere relativamente agli atti di cui alla precedente lett.d); negli altri casi, resta ferma la rappresentanza processuale del Presidente dell'Ente per quanto attiene alle competenze degli Organi dell'A.C.;
- n) svolge le attività inerenti la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro su delega del datore di lavoro.

ART.5 **(Sistema di controlli)**

L'A.C.Venezia si conforma ai principi fissati in tema di controlli interni dal d.lgs. 30 luglio 1999 n°286.

Con delibera del Presidente dell'Ente è istituito il Servizio di controllo interno dell'A.C. Venezia quale ufficio in staff agli Organi, che svolge la funzione di valutazione e controllo strategico di cui al predetto d.lgs.n°286/99. La direzione del servizio del controllo interno può essere anche affidata ad un organo collegiale. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente ed esclusivamente agli Organi dell'A.C. Venezia, ai quali riferisce in via riservata sui risultati delle analisi effettuate. In particolare, il Servizio redige almeno annualmente una relazione per gli stessi Organi sull'attività svolta, con l'eventuale indicazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'Ente.

Nello svolgimento delle sue funzioni e nella predetta relazione il Servizio non può esprimere valutazioni in merito alle scelte organizzative e gestionali compiute dai Dirigenti, né può rivolgere direttive alla struttura di supporto o ai soggetti deputati al controllo di gestione. Il Servizio può comunque acquisire, in ogni momento, i risultati del controllo di gestione che ritiene utili o necessari per l'attività di valutazione e controllo strategico. Ai sensi degli artt.13, commi 1 e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n° 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle medesime attività di valutazione e controllo strategico poste in essere dal Servizio di controllo interno.

Sulla base dell'art.10 comma 5 del citato d.lgs. n°286/99, l'A.C. può istituire, mediante convenzione con altri Automobile Club, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dallo stesso d.lgs. n°286/99 e, in particolare, per il Servizio di controllo interno e per il controllo di gestione.

Art.6 **(Responsabilità dirigenziale)**

Al Direttore dell'A.C. Venezia si applicano le disposizioni fissate in materia di responsabilità dirigenziale dall'art.18 del vigente Regolamento di organizzazione dell'ACI.